



CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1829 del 15/05/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Università Vita-Salute San Raffaele ("Soggetto Promotore"), con sede legale in Via Olgettina 58, 20132 MILANO (MI) Codice Fiscale 97187560152 rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa **Anna Flavia d'Amelio Einaudi**, nata a Roma il 22 giugno 1982;

E

SOGGETTO OSPITANTE

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in MILANO VIA FRANCESCO SFORZA N. 28 - C.F. / P.I. 04724150968 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco nato a Milano (MI) il 04.06.1968, C.F. STCMTT68H04F205X.

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli "Indirizzi regionali" di cui alla D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763, e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare (di seguito, "Il tirocinio") su proposta del soggetto promotore, inclusi i laureati in Psicologia per il tirocinio Post-Lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo. Sono esclusi dalla presente convenzione gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

www.unisr.it



La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 della D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento del tirocinio e per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative

Il tirocinante è assicurato presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale, purché segnalate anticipatamente al soggetto promotore.

ARTICOLO 7

Sicurezza sul lavoro

I Tirocinanti, che svolgono attività presso le strutture del Soggetto Ospitante, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Le Parti, ciascuno per quanto di competenza e come indicato nel prosieguo, si impegnano:

- al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza;
- a garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- a richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali in luoghi di lavoro non di propria responsabilità.

In particolare, il Soggetto Ospitante:

- si impegna affinché agli Tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività anche sulla base del Documento di valutazione dei rischi elaborato dal Soggetto Ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- si impegna a fornire l'erogazione della formazione specifica in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;
- assicura la sorveglianza sanitaria agli Tirocinanti durante l'attività presso le proprie strutture, trasmettendo all'ufficio stage e tirocini (stage.tirocini@univr.it) eventuali giudizi di idoneità con limitazioni e prescrizioni o non idoneità;
- si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte;
- darà compito al Preposto della struttura presso cui il tirocinante svolgerà le attività, ai sensi dell'articolo 299 del decreto 81/2008, di vigilare e sorvegliare che il tirocinante si attenga

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

www.univr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al Soggetto Promotore il reiterato mancato rispetto di tali misure.

Quanto al Soggetto Proponente:

- si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

- Il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione del Soggetto Proponente le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
- In ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Proponente provvederà a trasmettere semestralmente al soggetto ospitante l'elenco aggiornato dei Tirocinanti comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;
- Nel caso in cui i Tirocinanti siano classificati come "Esposti", il Soggetto Proponente provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico competente;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui i Tirocinanti siano classificati "Esposti", il Soggetto Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell'inizio delle attività.

ARTICOLO 8

Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad informare i tirocinanti relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entrano in contatto nello svolgimento del tirocinio; a tal fine il soggetto ospitante autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli "soggetti autorizzati al trattamento".

Ai tirocinanti è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui ha conoscenza nell'ambito dello svolgimento del tirocinio. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso il soggetto ospitante. Ciascuna parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui la stessa, al fine di dare corretta esecuzione alla Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi di cui l'altra Parte sia titolare, ad assumere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 29 del Codice Privacy o dell'Art. 28 del Regolamento, a tal fine sottoscrivendo apposito atto da allegarsi alla presente Convenzione. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento da allegarsi alla presente Convenzione e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ARTICOLO 9

Oneri e disposizioni varie

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare e firmata digitalmente, è:

- a) soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione IRCCS, che corrisponderà la stessa in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666 del 7.10.2005;

soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia. Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Milano.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente Accordo è stato interamente negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e 1342 cc.



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

ARTICOLO 10

Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni:

- Università Vita-Salute San Raffaele ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Università Vita-Salute al link www.unisr.it
- il soggetto ospitante ha adottato analoghe misure reperibili al link www.policlinico.mi.it (se non previsto, barrare)

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto – a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso – nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte – qualora esistente – nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

ARTICOLO 11

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità biennale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Eventuali rinnovi sono da concordare tra le parti prima della scadenza prevista.

ARTICOLO 12

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Il soggetto promotore

Università Vita-Salute San Raffaele

Consigliere Delegato

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Il soggetto ospitante

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

www.unisr.it